



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione del Controllo per la Regione

Autonoma della Sardegna

composta dai magistrati:

PRESIDENTE: Prof. Avv. Giuseppe Palumbi
CONSIGLIERE: Maria Paola MARCIA
I° REFERENDARIO: Michele Scarpa (relatore)
I° REFERENDARIO: Lucia d'Ambrosio

Nella camera di consiglio del 17.04.2008 ;

Visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7 , comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Viste la richiesta di parere anticipata alla Sezione dal Comune di Perdasdefogu a mezzo nota 860 in data 13.02.08 e diretta al Consiglio delle Autonomie Locali.

Vista l'assegnazione del parere al magistrato relatore con

nota di assegnazione istruttoria n. 229/Pres. in data
09.04.2008 del Presidente della Sezione di Controllo

Vista la nota prot. n. 290/III/3 del 10/04/2008
con cui il Magistrato istruttore, ha deferito la relazione
istruttoria per la discussione collegiale;

Vista la delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle
Autonomie Locali n.14 in data 09.04.08

Udito il relatore;

P R E M E S S O

Il Consiglio delle Autonomie locali, nel trasmettere la richiesta di parere del comune di Perdasdefogu, chiede alla Sezione un parere circa l'esegesi dell'art.1 c.562 l.n.296/2006 relativamente al criterio di calcolo (anno per anno o cumulativo) delle cessazioni dal servizio da considerare ai fini e per gli effetti del c.562 l.f. 2007 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Questioni preliminari:

a) ammissibilità soggettiva

1. La Sezione constata positivamente che il Consiglio delle Autonomie Locali, soggetto istituzionale rappresentativo del complesso sistema delle Autonomie locali, formula una richiesta di parere generale ed astratto – a partire dal quesito specifico del comune in premessa - con ciò dichiarandone la rilevanza generale per il sistema delle autonomie locali e integrando così – come ampiamente chiarito nella

giurisprudenza della Sezione – quel modello di ausiliarità istituzionale della funzione consultiva della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti che costituisce la *ratio legis* della legge *La Loggia*.

2. Infatti lo scopo della funzione consultiva della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è quello di garantire al sistema delle autonomie locali una funzione consultiva al livello istituzionale tale da poter orientare l'indirizzo del soggetto richiedente e dell'intero sistema delle Autonomie, a prescindere dalle concrete e contingenti vicende istituzionali dalle quali la richiesta di parere scaturisce.

2.1. Una funzione consultiva qualificata soggettivamente dalla natura della Corte (Organo-Istituzione indipendente e neutrale) e la collocazione costituzionale della Corte dei Conti.

2.2. Una funzione consultiva qualificata oggettivamente perché trattasi di consulenza a livello istituzionale sull'interpretazione di norme e non a livello amministrativo sulla legittimità di singoli atti.

3. Alla luce di quanto sopra esposto la richiesta di parere è ammissibile.

b) ammissibilità oggettiva

4. Come rilevato in precedenti pareri, l'autoqualificazione - il *nomen iuris* - non vincola questa Sezione che è chiamata a valutare *funditus* la corrispondenza della qualificazione rispetto allo schema di legge.

4.1. *A contrario e a fortiori* anche l'assenza di autoqualificazione non vincola la Sezione che è chiamata a verificare *funditus* se la richiesta di parere è utile a sostanziare quel rapporto collaborativo di ausilio istituzionale della Sezione regionale della Corte dei Conti nei confronti del sistema delle autonomie locali; ausilio che costituisce lo scopo

perseguito dallo schema di cui alla legge n.131/2003.

4.2. Alla luce di quanto osservato, appare fin troppo evidente che la consulenza in oggetto deve garantire un effettivo rapporto collaborativo della Sezione regionale rispetto all'ente locale tale da consentire all'ente un'azione di autocorrezione e di orientamento utile per il futuro, anche rispetto a profili ermeneutico-applicativi di singoli istituti di contabilità e dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

5. Il parere richiesto pertanto è ammissibile oggettivamente perché contiene gli elementi oggettivi tali da soddisfare i requisiti di cui al punto n.4.

5.1. La richiesta di parere, infatti, è formulata in maniera generale ed astratta e - in adesione alla *ratio legis* della legge n.131/2003 - consente alla Sezione l'esplicazione di una funzione consultiva di natura generale che è utile non solo per l'Ente richiedente, ma anche per tutto il sistema delle Autonomie.

5.2. Inoltre il parere è *utiliter datum* perché si qualifica come un contributo istituzionale offerto all'Amministrazione richiedente, consentendole di orientare utilmente le proprie scelte per il futuro, dato che il parere non è riferito a vicende specifiche ed a fatti consolidati.

6. Pertanto il parere richiesto è ammissibile oggettivamente in conformità a quanto evidenziato al punto 5.

Fatto e Diritto

7. La questione posta dal Comune e dal Consiglio delle Autonomie locali attiene al criterio di calcolo delle cessazioni dal servizio, rilevante ai fini della determinazione delle assunzioni ai sensi e per gli effetti del c.562 l.f. 2007

7.1. Il Consiglio delle Autonomie Locali chiede un parere circa la corretta esegesi del c.562 l.f. 2007 relativo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e pertanto non sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno, circa il calcolo del "*monte cessazioni dei rapporti di lavoro nell'anno precedente*".

7.1.2. In particolare il Comune, nella sua richiesta, chiede se il criterio di calcolo delle cessazioni dal servizio di cui al c.562 l.f. 2007 sia da considerarsi come *limite annuale* riferito alle cessazioni dell'anno precedente oppure cumulativamente, e cioè in relazione alle cessazioni complessivamente (*limite cumulativo*) intervenute negli anni rispetto alle cessazioni avvenute complessivamente a partire dal 2004.

7.2. La Sezione osserva che il tenore testuale della norma, appare chiaro nel configurare un *limite annuale* alle nuove assunzioni nel rispetto del limite delle cessazioni dell'anno precedente.

7.3. Tuttavia la Sezione non può esimersi dall'osservare che l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale realizzato mediante una limitazione delle nuove assunzioni – tanto più in quanto considerato alla stregua di un limite annuale e non cumulativo - rifluisce oggettivamente come un *limite specifico* all'autonomia gestionale dell'Ente, laddove l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica fosse comunque assicurato – come nel caso di specie - mediante il rispetto del limite di spesa del personale del 2004.

7.4. Come correttamente osservato nel parere n.28/2007 della Sezione Lombardia il legislatore individua meccanismi di contenimento della spesa di personale diversificati tra gli enti "*sottoposti al Patto di stabilità interno*" (*risultato*) rispetto a quelli "*non sottoposti*" (*limite specifico*).

7.4.1. La Sezione osserva che la *ratio legis* della norma consiste nel rispetto del prevalente e concorrente limite del

tetto di spesa dell'E.f. 2004 (*limite specifico*), criterio determinante ai fini del coordinamento della finanza pubblica; pertanto il rispetto del limite specifico delle cessazioni dal servizio rispetto all'anno precedente (*limite annuale*) appare ragionevole e rispettoso dell'autonomia dell'Ente laddove il criterio di calcolo cumulativo (*limite cumulativo*) non consentisse il rispetto del prevalente e concorrente limite del tetto di spesa dell'E.f. 2004.

P.Q.M.

La Sezione, in relazione a quanto esposto in considerato, dichiara ammissibile la richiesta di parere in oggetto.

Nelle suesposte considerazioni ed osservazioni è il parere della Sezione del Controllo della Corte dei Conti della Sardegna. La presente deliberazione viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale del Comune di Perdasdefogu ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

IL PRESIDENTE
(Prof. Avv. Giuseppe PALUMBI)

IL RELATORE
(Michele Scarpa)

Depositata in Segreteria in data 18.04.2008

Il direttore della Segreteria
Dott.ssa Anna Maria FERRERO